

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

Misure di semplificazione in materia fiscale

ART. 1

(Transizione 4.0 e 5.0 – Soppressione dei riferimenti normativi nelle fatture)

1. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-bis» sono sostituite dalle seguenti: «l'indicazione di un codice identificativo degli investimenti di cui ai commi da 1054 a 1058-bis, stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
2. All'articolo 38, comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «l'indicazione di un codice identificativo degli investimenti di cui al presente articolo, stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle spese per l'acquisto di beni agevolati, sostenute, ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui ai predetti commi.

ART. 2

(Ripresentazione delle dichiarazioni trasmesse telematicamente e scartate)

1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. La sanzione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate sono correttamente ritrasmesse entro il termine stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che decorre dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto, **in ogni caso non superiore a cinque giorni.**».
2. All'articolo 68 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. La sanzione di cui al comma 1 non si applica nell'ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate sono correttamente ritrasmesse entro il termine stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che decorre dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto, **in ogni caso non superiore a cinque giorni.**».

ART. 3

(Versamento dell'imposta sostitutiva sui premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Il versamento dell'imposta sostitutiva del 20 per cento, di cui all'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è effettuato entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo o, se precedente, alla data di emissione della fattura.

ART. 4

(Acquiescenza)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, negli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia, **totalmente o parzialmente**, ad impugnare, totalmente o parzialmente, l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione ~~e a formulare l'istanza di accertamento con adesione può essere parziale solo se riferita a singole violazioni dotate di rilevanza autonoma contestate nel medesimo atto~~ **relative ai medesimi fatti, atti o operazioni contestate nel medesimo atto. In ipotesi di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o di fatture per operazioni inesistenti la rinuncia parziale deve riguardare, in ogni caso, ciascuna di tali violazioni. In caso di rinuncia parziale ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, per la determinazione dell'importo dovuto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.**».

Capo II

Misure di semplificazione in materia di lavoro

ART. 5

(Comunicazione al datore di lavoro dello svolgimento da parte del dipendente in CIG di altra attività lavorativa)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare preventivamente, o contestualmente se ne ricorrono le condizioni, il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa.».

ART. 6

(Percorsi formativi degli ITS Academy)

1. All'articolo 5, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo il secondo periodo è aggiunto, il seguente: «Ai fini del presente comma, gli ITS Academy possono, altresì, stipulare protocolli di intesa con le imprese e con altri soggetti interessati, con l'obiettivo di individuare professionalità operanti presso gli stessi, purché dotati della comprovata esperienza professionale di cui al primo periodo, al fine di coinvolgerli nelle attività di erogazione dei percorsi formativi di cui al comma 1.».

ART. 7

(Misure in materia di formazione sul posto di lavoro)

1. All'articolo 45, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nello svolgimento della formazione dei lavoratori, oltre al personale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2003, n. 388, il medico può avvalersi, anche per la parte teorica, della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale in possesso delle conoscenze teoriche richieste dal programma formativo.».
2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Al datore di lavoro non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso delle amministrazioni e degli enti pubblici.».

Capo III

Misure di semplificazione in materia ambientale

ART. 8

(Semplificazioni in materia di bonifiche)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento», sono inserite le seguenti: «, previste dagli strumenti urbanistici vigenti,»;
 - b) all'articolo 242, comma 13, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;
 - c) all'articolo 242-ter:

- 1) al comma 1, dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza», sono inserite le seguenti: «e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» e le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis», sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato I-bis del presente decreto»;
- 2) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nelle more dell'adozione da parte delle regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le categorie di interventi, nonché i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.»;
- 3) al comma 4, alla lettera c), terzo periodo, le parole: «sono gestiti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere gestiti».

ART. 9

(Inclusione del calcare industriale tra le materia prime critiche)

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il quarto periodo, è aggiunto, il seguente: «Il calcare per uso industriale compreso nel codice 2521 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, anche non originario dell'Italia, costituisce materia prima critica di rilevanza strategica nazionale e la sua esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2 nei casi individuati con il medesimo procedimento di cui al primo periodo.».

ART. 10

(Esclusione dalla qualifica di industria insalubre)

1. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 129 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall'applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 11

(Riutilizzo di acque nel settore industriale)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale è consentito nello stesso sito, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque di cui al primo periodo, riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi, hanno esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo.

1-*ter*. Per implementare il riutilizzo dell'acqua di cui al comma 1-*bis*, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, procedono con una richiesta di modifica non sostanziale della stessa.».

ART. 12

(Impiego di rifiuti non pericolosi negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. All'articolo 216, comma 8-*septies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato III del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024».

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dal 22 maggio 2026.

ART. 13

(Misure in materia di trasporto di rifiuti)

1. All'articolo 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 193-*bis* e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, ai fini del regime normativo in materia di trasporti via mare, i rifiuti trasportati per via marittima in acque nazionali ed internazionali, compresi i rifiuti prodotti dalle navi, i residui di carico e i rifiuti prodotti da piattaforme *offshore*, sono assimilati alle merci. I rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.».

ART. 14

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «per coincenerimento dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: “previsti all’allegato 2 al titolo III-*bis* alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, incluse le deroghe ivi contemplate»;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «per coincenerimento dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: “previsti all’allegato 2 al titolo III-*bis* alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, incluse le deroghe ivi contemplate»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3.1. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.».

ART. 15

(Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34)

1. All’articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: «svolgimento delle operazioni R1» sono inserite le seguenti: «o all’utilizzo di CSS-combustibile conforme ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

2) dopo le parole: «si considera vincolante» sono inserite le seguenti: «, per i quantitativi effettivamente impiegati nello svolgimento del processo produttivo,»;

3) le parole: «limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico» sono soppresse.

Capo IV

Misure di semplificazione in materia di attività economiche

ART. 16

(Semplificazioni in materia di contratti di sviluppo)

1. Per favorire la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere introdotte misure di semplificazione e di riduzione dei tempi dei procedimenti, nonché ulteriori misure di ampliamento

delle condizioni di accesso alle predette agevolazioni, ferma restando la dotazione finanziaria a legislazione vigente. Tali misure si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e sono definite sulla base di appositi protocolli di intesa stipulati tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ART. 17

(Semplificazione del regime amministrativo delle insegne di esercizio)

1. Fino alla emanazione del decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 35, comma 4, lettera n), della legge 25 novembre 2024, n. 177, la collocazione di insegne di esercizio di cui all'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1 del predetto codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dei requisiti e criteri previsti dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo è corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-*bis* della legge n. 241 del 1990, la trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del primo, secondo, terzo, quarto periodo, si applicano le sanzioni dell'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 7 n. 241 del 1990. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è predisposta, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica unica standardizzata per la collocazione delle insegne di cui al primo periodo. Entro lo stesso termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo. Resta ferma, per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, il regime dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

ART. 18

(Misure di semplificazione in materia di regimi amministrativi per alcune attività di impresa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-*bis*, al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7 e 7-*bis*» e dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. In ogni caso, l'amministrazione procedente può indire la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, direttamente in forma accelerata ai sensi dell'articolo 14-*sexies*, fatti salvi i casi in cui in cui disposizioni di legge prescrivano la convocazione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14-*ter*.»;

b) dopo l'articolo 14-*quinquies* è inserito il seguente:

«**Art. 14-*sexies* - (Conferenza di servizi accelerata) - 1.** L'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi decisoria in forma accelerata che si svolge ai sensi dell'articolo 14-*bis* con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-*quinquies*, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

c) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.».

2. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

3. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «competente per territorio», sono sostituite dalle seguenti: «nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale»;

b) dopo le parole: «della legge 7 agosto 1990, n. 241», sono aggiunte le seguenti: «, ed è consentita in tutto il territorio nazionale».

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le successive installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici, che distribuiscono prodotti alimentari, sono comunicate con cadenza semestrale alla Stazione unico attività produttive (SUAP), che le trasmette all'Azienda sanitaria locale (ASL).»

4. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tabella A, sezione I, punto 89, la parola: «meccanici» è sostituita dalla seguente: «meccatronica».

ART. 19

(Semplificazione di adempimenti in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)

1. L'articolo 7, dell'Allegato 1, del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 - Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale - 1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché le modifiche o lo spostamento di opere esistenti, è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ufficio dell'agenzia competente per territorio che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. La predetta autorizzazione è presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al comma 1, e non è in ogni caso necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti. In ogni caso, alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 si applica il silenzio assenso. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli individua i presupposti di valutazione e ulteriori casi di esclusione.»

ART. 20

(Disposizioni in materia di microimprese)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 2-*quaterdecies* è inserito il seguente:

«Art. 2-quaterdecies.1 - (Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese) - 1. Le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/679, di una specifica procedura di notifica. 2. La procedura di cui al comma 1 è disciplinata dal Garante con proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, all'articolo 3, comma 01, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'impresa può indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.».

4. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, all'articolo 3, comma 5-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'impresa può indicare, ai sensi del comma 5, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.».

5. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

a) al primo periodo, le parole: «Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento adottato ai sensi del comma 1 determina, per tutto il periodo di sospensione, anche il divieto per l'impresa» e le parole: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) al secondo periodo, dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «e contestuale interdizione alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti» e le parole da: «e al Ministero» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «al fine dell'iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.».

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'adeguamento delle linee guida definite, per l'attività enoturistica, con decreto ministeriale 12 marzo 2019, n. 2779 e, per l'attività oleoturistica, con decreto ministeriale 26 gennaio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2022.

ART. 21

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida)

1. All'articolo 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: «presso la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione» e il terzo periodo è soppresso.
2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, assicurando che la gestione dei rifiuti e le operazioni di bonifica siano effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per ciascuna categoria di rifiuti e secondo la relativa classificazione. Nel caso in cui le operazioni di gestione dei rifiuti e le operazioni di bonifica si siano rese necessarie in conseguenza di un incidente stradale, i relativi oneri sono posti a carico dei responsabili;».
3. Nelle more della revisione organica della materia, fino al 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, i componenti delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere individuati tra i medici in quiescenza già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della disponibilità a proseguire nell'incarico.
4. All'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e le provincie autonome. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e le provincie autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
5. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti.».

ART. 22

(Interpretazione autentica dell'articolo 172-bis del Codice della navigazione)

1. L'articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si interpreta nel senso che il trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore, entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione.

ART. 23

(Misure in materia di installazione di impianti e reti)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nelle more della definizione di un nuovo accordo in Conferenza Stato-regioni, al fine di garantire uniformità sull'intero territorio nazionale nella formazione, i corsi di aggiornamento professionale sono fissati in almeno 24 ore obbligatorie. Le modalità di erogazione e i contenuti dei corsi sono determinati mediante accordo approvato in Conferenza unificata tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le regioni e province autonome. Le regioni adeguano i corsi alle nuove disposizioni adottate nell'accordo di cui al secondo periodo entro dodici mesi. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con le regioni, provvede al monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti formativi e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard di cui al secondo periodo del presente comma e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso. Su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

2. Al fine di coordinare la disciplina delle reti pubbliche di comunicazione elettronica, nonché garantire il massimo accesso al mercato delle reti in parola, all'articolo 30, comma 14, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: «su segnalazione dell'Autorità» sono soppresse.

ART. 24

(Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale)

All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i primi cinque anni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 5-*ter*, ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, non sono richiesti i requisiti di reddito da attività agricole previsti dal comma 1.».

